

le agevolazioni

fiscali

per i disabili

a cura di
Patrizia Garattoni e
Stefania Trombetti
per il Caaf CGIL Emilia Romagna





Sommario

Premessa

- Cenni sulle norme che regolano il riconoscimento dell'handicap 87

Parte prima: le principali commissioni

- i riconoscimenti che permettono di fruire delle agevolazioni fiscali..... 90
- il riconoscimento ai sensi della legge 104/1992 91
- il documento redatto dalla commissione istituita ai sensi dell'art 4 ex Legge 104/1992..... 92
- il riconoscimento ai sensi della commissione “invalidi civili, sordomuti e ciechi” 93
- il documento redatto dalla commissione “invalidi civili, sordomuti e ciechi” 93
- il riconoscimento effettuato dall'INAIL..... 94

Parte seconda: le principali agevolazioni fiscali per i disabili

- detrazione per figli a carico..... 96
- detrazione fiscale per l'acquisto di veicoli 100
 - alcune regole generali..... 101
 - tipologia di veicoli ammessi all'agevolazione 102
 - auto adattata o non adattata 102
 - adattamenti al veicolo..... 105
 - quando deve essere effettuato l'adattamento dell'auto 106
 - adattamenti alla guida 106
 - adattamenti alla carrozzeria e/o alla sistemazione interna del veicolo..... 107
 - spese per manutenzione straordinaria del veicolo 108
 - patente di guida e documento di spesa..... 108
 - situazioni particolari 109
 - IVA agevolata per acquisto dei veicoli – tratto dalle Guide dell'Agenzia delle Entrate..... 110
 - esenzione permanente dal pagamento del bollo e delle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà - tratto dalle Guide dell'Agenzia delle Entrate..... 112
- detrazione fiscale per spese sanitarie dei portatori di handicap 114
 - mezzi di accompagnamento, locomozione, sollevamento 115
 - sussidi tecnici ed informatici 116
- detrazione fiscale per spese sanitarie sostenute per particolari patologie..... 118
- detrazione fiscale per l'acquisto di cane guida per non vedenti 119
 - altre agevolazioni per i cani guida..... 119
- detrazione per servizi di interpretariato sostenute dai sordomuti..... 119
- deduzione delle spese mediche e di assistenza per portatori di handicap..... 120
 - ricoveri in istituti di lunga degenza..... 120
- detrazione per gli addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti..... 123
 - IVA agevolata per le altre spese sostenute dai disabili – tratto dalle Guide dell'Agenzia delle Entrate ... 126

Parte terza: la legislazione regionale per i cittadini disabili

- cenni generali..... 128
- comportamento da adottare in caso di spese rimborsate dalla Regione 129

- Riferimenti di prassi..... 130



Premessa: cenni sulle norme che regolano il riconoscimento dell'handicap

La legislazione italiana prevede agevolazioni fiscali di diversa natura per i cittadini disabili

Il diritto ad usufruirne è subordinato alla circostanza che la condizione di disabilità sia accertata da una *commissione medica*.

Le norme che regolano le modalità per ottenere il “riconoscimento dell'handicap” si sono succedute nel tempo, questo determina che siano tutt'ora attive molteplici *commissioni mediche* istituite ai sensi di specifiche leggi, alle quali si accede presentando apposita domanda.

L'esistenza di più *commissioni*, specifiche e utili al fine di usufruire di prestazioni previdenziali e/o sociali e/o per l'avviamento al lavoro e quant'altro, in alcuni casi, può creare difficoltà in relazione alla verifica del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali.

Ogni *commissione*, infatti, esprime un giudizio limitato

alla sfera in cui agisce e non complessivo sulla condizione di handicap della persona.

Solo con la legge 104 del 5 febbraio 1992 “**Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate**”, si è inteso razionalizzare la normativa afferente il riconoscimento di uno stato di disabilità, tuttavia non sono state annullate le competenze delle altre commissioni e quindi, ancora oggi, ai fini delle prestazioni sociali/previdenziali che il soggetto disabile intende ottenere è sufficiente il riconoscimento effettuato dalla commissione preposta e non è perciò necessario quello della legge 104/1992.

Al contrario, ai fini fiscali, come si avrà modo di illustrare di seguito, il riconoscimento ai sensi della legge 104/1992, permette sempre di fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla nostra legislazione; il riconoscimento effettuato da altre commissioni genera spesso situazioni di incertezza nella verifica di tale diritto.

Il riconoscimento dell'handicap può essere effettuato ai sensi alle seguenti leggi:

Tabella a)

- **cieco civile (legge n. 382/70 e successive modificazioni),**
- **sordomuto (legge n. 381/70 e successive modificazioni),**
- **invalidità civile (legge n. 118/71 e legge n. 18/80 e successive modificazioni),**
- **persona disabile (legge n. 68/99, diritto al collocamento),**
- **persona con handicap (legge n. 104/92),**
- **grandi Invalidi di guerra di cui all'art. 14 del TU 915/1978.**



nota 1

Domanda presentata dall'interessato intesa ad ottenere l'accertamento sanitario

A norma dell'articolo 1 del regolamento del 21/9/1994 n. 698, la domanda intesa ad ottenere l'accertamento sanitario per il riconoscimento:

- ▶ dell'invalidità civile,
- ▶ della cecità civile,
- ▶ del sordomutismo,
- ▶ dell'handicap, ai sensi della legge n. 104/92, articolo 4,

deve essere presentata alla Commissione sanitaria presso l'ASL, competente per territorio, di cui alla legge 15/10/1990 n. 295.

Notevole importanza riveste il certificato medico che il richiedente deve allegare alla domanda redatto dal proprio medico. Nella certificazione medica, attestante la natura delle infermità invalidanti, la diagnosi deve essere formulata con chiarezza e precisione.

A norma del D.M. n. 387/1991 nell'ambito di ciascuna ASL operano una o più Commissioni mediche composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno prescelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, individuati tra i medici dipendenti o convenzionati.

La commissione verrà di volta in volta composta con il fine di verificare il riconoscimento ai sensi della richiesta formulata dall'interessato:

- se, ad esempio, viene richiesto il riconoscimento di sordomuto si riunirà la commissione che deve effettuare il riconoscimento ai sensi della legge 381/70 (vedi tabella a), se viene richiesto il riconoscimento ai sensi della 104/92 si riuniranno i membri di tale commissione
- nel caso vengano richiesti entrambi i riconoscimenti si riuniranno le due commissioni in tempi diversi: il cittadino dovrà dunque presentarsi due volte alla visita. Questa situazione è stata recentemente modificata con l'intervento del DL 4/2006 vedi aggiornamento.

La documentazione rilasciata dalla commissione sarà formulata ai sensi della richiesta effettuata dall'interessato, quindi è quest'ultimo che sceglie quale riconoscimento intende ottenere.

nota 2

Unificazione delle commissioni

Con il DL 4 del 10/1/2006 trasformato con modifiche dalla Legge 80/2006, viene stabilito al comma 6, che:

- ✓ "Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l'invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni **in sede, forma e data unificate** per tutti gli ambiti nei quali è previsto un accertamento legale".

La documentazione rilasciata dalla commissione sarà formulata ai sensi della richiesta (o delle richieste) effettuata dall'interessato, quindi è sempre quest'ultimo che sceglie quale riconoscimento intende ottenere.

accertamento accelerato

In sede di conversione è stato inserito un comma aggiuntivo (co. 3-bis, art. 6) con il quale viene previsto un iter di accertamento accelerato dell'invalidità civile, ovvero ai sensi della legge 104/1992 per i malati oncologici: le commissioni devono effettuare la visita entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.

Ai fini di rendere immediatamente individuabili da parte delle ASL le domande soggette all'applicazione del nuovo procedimento è opportuno che sul modulo di domanda sia riportata la dicitura: applicazione dell'art. 6, comma 3-bis, legge 80/2006.

assistenza ai disabili



Al vasto panorama appena illustrato si aggiungono altre tipologie di riconoscimento dello stato di disabilità di un soggetto. Si tratta in questo caso di commissioni istituite da istituti previdenziali o di medici abilitati dagli istituti stessi, preposti alla valutazione dello stato di salute del soggetto ed hanno la finalità di riconoscere una prestazione previdenziale o assistenziale.

Questi riconoscimenti, descritti nella successiva tabella b), **non sono mai idonei per fruire delle agevolazioni fiscali**, ma utili unicamente per l'erogazione di una prestazione da parte dello stesso istituto che ha effettuato il riconoscimento:

Il riconoscimento dell'handicap può essere effettuato dai seguenti Istituti:

Tabella b)

- **INAIL** per valutare il grado di invalidità ed eventualmente erogare una rendita a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale,
- **INPS** per valutare il diritto alla erogazione dell'assegno di invalidità o di inabilità al lavoro, erogata dall'INPS ai soggetti che hanno effettuato versamenti previdenziali,
- **INPDAP** per valutare il diritto alla pensione di invalidità/inabilità al lavoro per i soggetti dipendenti da enti pubblici e autonomie locali.

A completamento della rassegna delle norme e delle commissioni che si occupano del riconoscimento di uno stato di disabilità si segnala infine:

- **la commissione istituita presso l'unità sanitaria locale, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale** (prevista dall'art. 199 del D.Lgs. 30/4/92 n° 285) **in relazione all'accertamento delle patologie che escludono il rilascio della patente di guida** (indicate nell'allegato II all'art. 320 del DPR 495/1992: regolamento in esecuzione del codice della

strada), ovvero alla necessità di adattamenti alla guida dell'auto con il conseguente rilascio della **patente speciale di guida** (la commissione indica la tipologia di adattamenti indispensabili). Alla commissione si accede:

- presentando individualmente la domanda,
- oppure a seguito di segnalazione formulata da una delle commissioni che valutano l'handicap indicate nella tabella a).

nota 3

le commissioni che valutano lo stato di disabilità ai sensi delle norme indicate nella tabella a) hanno l'obbligo di comunicare alla **commissione patenti speciali** che un soggetto non è totalmente abile, pertanto, al fine della propria e della altrui incolumità, è necessario verificare l'idoneità o meno alla guida degli autoveicoli con supporti (alla persona o al veicolo), ovvero l'inabilità totale alla guida.

Si rimanda:

all'Appendice II all'art. 320 del DPR 495/1992 - regolamento in esecuzione codice della strada, che contiene l'elenco delle malattie ed affezioni che escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida